

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1871)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 2528)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)**

**col Ministro dei Trasporti
(FORMICA)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MANCA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana
e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori,
con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979**

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

AGREEMENT

between the Italian Republic and the State of Israel on air services between their respective territories

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944;

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of regulating scheduled air services between their respective territories;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1.

(Definitions).

For the purpose of this Agreement and relevant Annex unless the context otherwise requires:

a) the term « the Convention » means the Conventions on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 or that Convention and any amendment of the Annexes to the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and Amendments have become effective for or have been ratified by both Contracting Parties;

b) the term « Aeronautical » means, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Aviazione Civile and in the case of the State of Israel, the Ministry of Transport or in both cases any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;

c) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 4 of the present Agreement, for the operation of the agreed services on the routes specified in the Annex;

d) the term « territory » in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the term « air service », « international air service », « air-line » and « stop for non-traffic purpose » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2.

(Applicability of Chicago Convention).

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3.

(Grant of Rights).

1. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing of its international scheduled air services on the routes specified in the Annex.

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

b) while operating on the specified routes, to make stops in the said territory for non-traffic purposes;

and

c) while operating an agreed service on a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on board international traffic in passengers, cargo and mail.

3. Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the right of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 4.

(Designation of Airlines).

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex.

2. On receipt, of the designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay, grant the airline designated the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international commercial air service by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the permission to an airline of the authorization specified in paragraph (2) of this Article or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights in Article 3 of this Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline and of aircraft utilized in the operation of the specified route are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals. Each Contracting Party undertakes to supply all documents relating to this matter which may be requested by the other Contracting Party.

5. When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services provided that a tariff established in accordance with the provisions of Articles 8 of this Agreement is in force in respect of these services.

ARTICLE 5.

(Revocation or suspension of Operating Authorizations).

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline and of the aircraft utilized in the operation of the specified services are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6.

(Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores, etc.).

1. Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party.

2. There shall also be exempt from customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of said airline;

b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board of aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of Contracting Party concerned.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls.

ARTICLE 7.

(Principles Governing Operation of Agreed Services).

1. There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the

designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides.

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their objective the provision of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirement for the carriage of passengers, cargo and mail between their respective territories.

4. The schedules of the services shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of the two Contracting Parties, at least 60 days before the date of their entry into force.

ARTICLE 8.

(Tariffs).

For the purpose of the following paragraphs, the term « tariff » means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

1. The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including costs of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified routes. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

2. The tariffs referred to in paragraph 1) of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them, shall be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation, if possible, with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement, where possible, will be reached through the rate fixing machinery of the International Air Transport Association.

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases this period may be reduced subject to the agreement of the said Authorities.

4. This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with para-

graph 3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph 2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by Agreement between themselves.

6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph 5), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of the present Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9.

(Transfer of Earnings).

Each Contracting Party shall grant on the basis of reciprocity, the right of free transfer in currencies convertible in both countries at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditures earned by the designated airlines of the other Contracting Party in connection with sales related to carriage of passengers, mail and cargo on its own territory.

The procedure for such remittances, however, shall be in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued.

Such transfer shall not be subject to any charge, except for those levied on normal bank operations, limitation or delay.

ARTICLE 10.

(Application of National Laws and Regulations).

1. The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating on its territory to the admission, stay or departure of aircraft engaged in international air navigation or to the operation, navigation and conduct of such aircraft while within its territory, shall be applicable to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative requirements of each Contracting Party relating on its territory to the admission,

stay and departure of passengers, crews, cargo and mail, such as regulations relating to entry, departure, emigration, immigration, customs and health shall be applicable to passengers, crews, cargo and mail carried by the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party while within its territory.

ARTICLE 11.

(Airlines Establishments).

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain on its territory such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2. The employment of third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be possible only subject to the approval of the competent Authorities.

3. The personnel of the designated airline of one Contracting Party or nationals of a third Country shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

4. The number and the names of such personnel mentioned in paragraph 2) and 3) of this Article shall be submitted for approval to the competent Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party shall extend to said offices and staff — nationals of the other Contracting Party — also any necessary assistance for the stay of such staff in the territory concerned.

ARTICLE 12.

(Licences and Certificates).

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued by one Contracting Party or rendered valid and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight over its own territory, the certificates of competency or licences granted to its own nationals by the other Contracting Party or by a third Country.

ARTICLE 13.

(Consultation and Amendments).

1. In a spirit of close cooperation the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the

implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and its Annex.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement other than the Annex it may request consultations with the other Contracting Party. Modifications agreed between the Contracting Parties shall be confirmed by an exchange of Notes through diplomatic channels, and shall enter into force on the day after the date on which the Contracting Parties have received notification from each other of the completion of their respective constitutional requirements.

4. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex, such modification, if agreed between the Contracting Parties, shall be confirmed by an exchange of Notes through diplomatic channels and shall enter into force on the date of that exchange of Notes.

ARTICLE 14.

(Settlement of Disputes).

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves.

2. If the Aeronautical Authorities fail to settle the dispute, the Contracting Parties will endeavour to settle it.

3. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated.

Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by the other Contracting Party of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not

appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a State other than any of the Parties to this Agreement and shall act as President of the arbitral tribunal.

4. Any decision given by an arbitration tribunal under paragraph 3) of this Article shall, unless the Contracting Parties decide otherwise at the time of setting up the tribunal, be binding on both Contracting Parties.

ARTICLE 15.

(Multilateral Conventions).

In the event of the conclusion of any general multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention.

ARTICLE 16.

(Registration).

The present Agreement and any modifications or amendments thereof in accordance with Article 13 shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 16a.

(Aviation Security).

The Contracting Parties reaffirm their grave concern about acts or threats against the security of aircraft, which jeopardize the safety of persons or property, adversely affect the operation of air services and undermine public confidence in the safety of civil aviation.

They reaffirm their commitments under and shall have regard to the provisions of the Convention on Offences and certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 september 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 december 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 september 1971. The Contracting Parties shall also have regard to applicable aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 17.

(Termination).

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 18.

(Entry into Force).

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes confirming that the Agreement has been ratified according to the formalities required by the laws of the Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome in the English language, this eighteenth day of may 1979.

For the Government of the

Italian Republic

MARIO MONDELLO

For the Government of the

State of Israel

MOSHE ALON

ANNEX

SCHEDULE OF ROUTES

SECTION I.

1. *Specified Routes.*

Routes to be operated by the designated airline of Israel:

Point of Departure	Intermediate Points	Point in Italy	Points beyond
a. Points in Israel	None	Rome	—
b. Points in Israel	None	Rome	Two points in Europe without fifth freedom rights and without stop-over rights.
c. Points in Israel	None	Rome	Point in Europe - one point in U.S., Mexico, with full fifth freedom rights between Rome and these points.

2. *Agreed Services.*

In the operation of an agreed service on a specified route, the airline designated by the Government of Israel shall have the following rights:

(a) To put down or take on at the point specified in the territory of Italy international traffic in passengers, mail and cargo coming from or destined for Israel.

(b) To carry into and out of the territory of Italy, in the same flight, in transit, traffic coming from or destined for any points beyond.

(c) One or more points may be omitted by the designated airline on one, more or all flights provided that the agreed services begin at a point in its territory.

SECTION II.

1. *Specified Routes.*

Routes to be operated by the designated airline of Italy.

Point of Departure	Intermediate Points	Points in Israel	Points beyond
a. Points in Italy	None	Tel Aviv	—
b. Points in Italy	None	Tel Aviv	Two points in Middle East without fifth freedom rights and without stopover rights.
c. Points in Italy	None	Tel Aviv	Bombay; one point in Asia; Singapore; Sidney; Melbourne, with full fifth freedom rights.

2. *Agreed Services.*

In the operation of an agreed service on a specific route, the airline designated by the Government of Italy shall have the following rights:

(a) To put down or take on at the point specified in the territory of Israel International traffic in passengers, mail and cargo coming from or destined for Italy.

(b) To carry into and out of the territory of Israel, on the same flight, in transit, traffic coming from or destined for any points beyond.

(c) One or more points may be omitted by the designated airline on one, more or all flights provided that the agreed services begin at a point in its territory.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato.

ACCORDO**tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele
sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo allo scopo di regolare i servizi aerei previsti tra i loro rispettivi territori;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.*(Definizioni).*

Per gli scopi del presente Accordo e il relativo Allegato salvo diversamente richiesto dal contesto:

a) il termine « la Convenzione » indica la Convenzione sull'Aviazione civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali allegati ed emendamenti sono divenuti efficaci per, o sono stati ratificati da, entrambe le Parti contraenti;

b) il termine « Autorità aeronautiche » indica, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile e, nel caso dello Stato di Israele, il Ministero dei trasporti o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una particolare funzione cui faccia riferimento il presente Accordo;

c) il termine « compagnia aerea designata » indica una compagnia aerea che una Parte contraente avrà designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'allegato;

d) il termine « territorio » in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli nell'articolo 2 della Convenzione;

e) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia aerea » e « scalo per fini non di traffico » hanno il significato rispettivamente assegnato loro nell'articolo 96 della Convenzione.

ARTICOLO 2.

(Applicabilità della Convenzione di Chicago).

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3.

(Concessione dei diritti).

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire i suoi servizi aerei internazionali previsti sulle rotte specificate nell'allegato.

2. Salve le disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) volare, senza atterrarvi, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;

b) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel detto territorio e per fini non di traffico; e

c) nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, allo scopo di sbarcare e imbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo (2) del presente articolo dovrà interpretarsi come se conferisse alla compagnia aerea di una Parte contraente il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta dietro remunerazione o su nolo e destinati ad un altro punto nel territorio di detta altra Parte contraente.

ARTICOLO 4.

(Designazione delle compagnie aeree).

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate nell'allegato.

2. Una volta ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente dovrà, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea designata la appropriata autorizzazione all'esercizio.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornir loro assicurazioni che è qualificata a realizzare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da dette Autorità in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare il permesso ad una compagnia aerea dell'autorizzazione specificata al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie sull'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui non sia sicura che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea e dell'aeromobile utilizzato per operare alla rotta specificata siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della stessa. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire tutti i documenti relativi a tale questione che possano esserle richiesti dall'altra Parte contraente.

5. Allorché una compagnia aerea sia stata così designata ed autorizzata essa potrà iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi concordati, a condizione che una tariffa fissata in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo sia in vigore relativamente a detti servizi.

ARTICOLO 5.

(Revoca o sospensione delle autorizzazioni operative).

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'articolo 3 del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti:

a) qualora non sia sicura che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di detta compagnia aerea e dell'aeromobile utilizzato nell'esercizio dei servizi specificati siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini di tale Parte contraente; o

b) qualora tale compagnia aerea non si conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; oppure

c) qualora la compagnia aerea in altro modo non operi in conformità con le condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.

2. Salvo che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni menzionate al paragrafo 1 di questo articolo siano essenziali per impedire ulteriori trasgressioni di leggi o regolamenti, tale diritto dovrà essere esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente.

ARTICOLO 6.

(Esenzioni da oneri sull'equipaggiamento, carburante, provviste di bordo, eccetera).

1. L'aeromobile che esercita i servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo da parte della compagnia aerea designata da una Parte contraente, come pure le scorte di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale al suo arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente.

2. Saranno inoltre esenti da detti oneri doganali e fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi prestati:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e immagazzinati nel territorio di una Parte contraente da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e riservata ad uso esclusivo dell'aeromobile di detta compagnia aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, equipaggiamento normale imbarcato nel territorio di una Parte contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, mentre esercita i servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorità di detta Parte contraente e riservate esclusivamente all'uso e al consumo durante il volo.

3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati se non utilizzati, salvo che non venga concessa la loro utilizzazione a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea o non venga permessa la loro importazione permanente conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

4. Le esenzioni stabilite nel presente articolo, che si applicano anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono concesse su basi di reciprocità e possono essere soggette a conformarsi a particolari formalità normalmente applicabili in tale territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

ARTICOLO 7.

(Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati).

1. Alle compagnie aeree di entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed eguali opportunità di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

2. Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea di ciascuna Parte contraente dovrà tener conto dell'interesse della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce.

3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate dalle Parti contraenti dovranno attenersi ai requisiti del pubblico relativamente al trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere quale obiettivo la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le attuali esigenze e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i loro rispettivi territori.

4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno 60 giorni prima della data della loro entrata in vigore.

ARTICOLO 8.

(Tariffe).

Ai fini dei paragrafi che seguono, il termine « tariffa » indica i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni per le agenzie e altri servizi ausiliari ma non comprenderanno la remunerazione e le condizioni relative al trasporto della posta.

1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato verranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i fattori connessi ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli *standards* di velocità e di capienza) e le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformità alle disposizioni seguenti del presente Articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1. del presente Articolo, unitamente ai diritti di commissione delle agenzie usate in connessione ad essi, verranno concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate interessate di concerto, se possibile, con altre compagnie aeree che operano sull'intera rotta o parte di essa, e tale accordo, ove possibile, sarà raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo.

3. Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari questo periodo può essere ridotto, subordinatamente all'accordo di dette Autorità.

4. Questa approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle Autorità Aeronautiche ha espresso parere contrario entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità al paragrafo 3. del presente Articolo, tali tariffe verranno considerate approvate. Qualora il periodo per la loro presentazione sia stato ridotto, come previsto al paragrafo 3., le Autorità Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui ogni parere contrario deve essere notificato sia inferiore ai trenta (30) giorni.

5. Se le compagnie aeree designate non possono concordare su alcuna di queste tariffe, o se per qualche ragione una tariffa non può essere concordata in conformità alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno cercare di determinare le tariffe con un Accordo tra loro.

6. Se le Autorità Aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di qualsiasi tariffa sottoposta loro ai sensi del paragrafo 2. del presente Articolo o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 5., la controversia sarà risolta in conformità alle disposizioni dell'Articolo 14 del presente Accordo.

7. Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finché non venga fissata una nuova tariffa.

ARTICOLO 9.

(Trasferimento dei profitti).

Ciascuna Parte Contraente concederà, su basi di reciprocità, il diritto del libero trasferimento in valute convertibili in entrambi i paesi al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza delle entrate sulle spese, guadagnate dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, posta e merci sul suo territorio.

Tuttavia, la procedura relativa a tali rimesse dovrà conformarsi alle norme sul cambio con l'estero della Parte Contraente nel cui territorio si verifica tale profitto.

Tale trasferimento non sarà soggetto ad alcun onere, salvo quelli calcolati per le normali operazioni bancarie, né limitazioni o ritardi.

ARTICOLO 10.

(Applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali).

1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza o partenza, sul

suo territorio, di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o nell'esercizio, navigazione e conduzione di tale aeromobile mentre si trova sul suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul suo territorio, di passeggeri equipaggi, merci e posta, come i regolamenti relativi all'ingresso, partenza emigrazione, immigrazione, doganali e sanitari, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportata dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre si trova nel suo territorio.

ARTICOLO 11.

(Sedi e uffici delle compagnie aeree).

1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, su basi di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio quegli uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle due Parti Contraenti o di entrambe, nella misura che si renderà necessaria per le esigenze della compagnia aerea designata.

2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà possibile solo subordinatamente all'approvazione delle Autorità competenti.

3. Il personale della compagnia aerea designata di una Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno assoggettati alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio.

4. Il numero ed i nominativi di tale personale di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

5. Ciascuna Parte Contraente estenderà a detti uffici e personale — cittadini dell'altra Parte Contraente — anche ogni assistenza necessaria per il soggiorno di detto personale nel territorio in questione.

ARTICOLO 12.

(Licenze e certificati).

I certificati di navigabilità aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte Contraente o convalidati e ancora validi, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti o le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.

ARTICOLO 13.

(Consultazioni ed emendamenti).

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

2. Ove una delle due Parti Contraenti reputi desiderabile modificare i termini del presente Accordo, essa potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti riguardo a tali proposte di modifica potranno avvenire o verbalmente o per iscritto e dovranno, salvo diversamente concordato, aver inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.

3. Ove una delle Parti Contraenti reputi desiderabile modificare una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, che non sia contenuta nell'Allegato, essa può richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Le modifiche concordate tra le Parti Contraenti verranno confermate con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici, ed entreranno in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti hanno ricevuto la notifica da parte dell'altra dell'assolvimento delle rispettive esigenze costituzionali.

4. Ove una delle Parti Contraenti reputi desiderabile modificare l'Allegato, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, verrà confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici ed entrerà in vigore alla data dello scambio di Note.

ARTICOLO 14.

(Composizione delle controversie).

1. In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno sforzarsi di risolverla con negoziati tra loro.

2. Ove le Autorità Aeronautiche non riescano a risolvere la vertenza, tenteranno di farlo le Parti Contraenti.

3. Qualora le Parti Contraenti non riescano a trovare una soluzione tramite un negoziato, possono convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; in caso di mancato accordo, la controversia, su richiesta di una delle Parti Con-

traenti, verrà sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale di tre giudici, di cui uno sarà nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo verrà nominato dai due così designati.

Ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dall'altra Parte Contraente di una notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da un tale tribunale, ed il terzo arbitro dovrà essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti Contraenti non riesca a nominare un arbitro nel periodo specificato, o se il terzo arbitro non viene designato entro il periodo specificato, al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile potrà essere richiesto da una delle due Parti Contraenti di nominare un arbitro o più arbitri, a seconda del caso. In tale evenienza, il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di uno Stato diverso da quelli delle Parti del presente Accordo e agirà in veste di Presidente del tribunale arbitrale.

4. Qualsiasi decisione emessa da un tribunale arbitrale ai sensi del paragrafo 3) del presente Articolo sarà, salvo diversamente deciso dalle Parti Contraenti al momento dell'istituzione del tribunale, vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 15.

(Convenzioni multilaterali).

Nel caso della conclusione di una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo cui aderiscano entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione.

ARTICOLO 16.

(Registrazione).

Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento dello stesso in conformità all'Articolo 13 verrà registrato presso l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

ARTICOLO 16a.

(Sicurezza aerea).

Le Parti Contraenti ribadiscono la loro seria preoccupazione circa atti o minacce contro la sicurezza degli aeromobili, che pregiudicano la sicurezza delle persone o della proprietà, colpiscono

negativamente l'esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia del pubblico in merito alla sicurezza dell'Aviazione Civile.

Essi riaffermano i loro impegni derivanti da, e terranno conto delle, disposizioni della Convenzione sui Reati e altri Atti Commessi a Bordo degli Aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963, la Convenzione per la Soppressione del Sequestro Illegale degli Aeromobili firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, e la Convenzione per la Soppressione di Atti Illegali contro la Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971. Le Parti Contraenti terranno anche conto delle disposizioni in materia di sicurezza aerea stabilite dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile che sono applicabili.

ARTICOLO 17.

(Termine).

Una qualsiasi delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente accordo, tale notifica dovrà essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. In tale caso, l'Accordo terminerà dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata tramite accordo prima della scadenza di detto periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si dovrà ritenere che essa sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

ARTICOLO 18.

(Entrata in vigore).

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno le Note diplomatiche che confermano che l'Accordo è stato ratificato conformemente alle procedure richieste dalle leggi delle Parti Contraenti.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, a ciò designati e debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO IN DUPLICE COPIA IN ROMA, nella lingua inglese, questo diciottesimo giorno di maggio, 1979.

Per il Governo della Repubblica italiana: MARIO MONDELLO.

Per il Governo dello Stato di Israele: MOSHE ALON.

ALLEGATO.

TABELLA DELLE ROTTE

SEZIONE I.

1. *Rotte Specificate.*

Rotte che debbono essere servite dalla compagnia aerea designata di Israele:

Punto di partenza	Punti Intermedi	Punto in Italia	Punti al di là
a. Punti in Israele	Nessuno	Roma	—
b. Punti in Israele	Nessuno	Roma	Due punti in Europa senza diritti di 5° libertà e senza diritti di scalo.
c. Punti in Israele	Nessuno	Roma	Punto in Europa - un punto negli USA, Mexico, con pieno diritto di 5° libertà tra Roma e questi punti.

2. *Servizi concordati.*

Nell'esercizio di un servizio concordato su di una rotta specificata, la compagnia aerea designata dal Governo di Israele avrà i seguenti diritti:

(a) Sbarcare o imbarcare nel punto specificato nel territorio italiano il traffico internazionale di passeggeri, posta e merci provenienti da o destinati a Israele;

(b) Trasportare entro e fuori il territorio italiano, durante lo stesso volo, in transito, il traffico proveniente da o destinato a qualsiasi altro punto al di là di esso.

(c) Uno o più punti possono essere omessi dalla compagnia aerea designata su uno, più o tutti i voli, a condizione che i servizi concordati abbiano inizio in un punto sul suo territorio.

SEZIONE II.

1. *Rotte specificate.*

Rotte che debbono essere servite dalla compagnia aerea designata italiana:

Punto di partenza	Punti Intermedi	Punti in Israele	Punti al di là
a. Punti in Italia	Nessuno	Tel Aviv	—
b. Punti in Italia	Nessuno	Tel Aviv	Due punti in Medio Oriente senza diritti di quinta libertà e senza diritti di scalo.
c. Punti in Italia	Nessuno	Tel Aviv	Bombay; un punto in Asia; Singapore; Sidney; Melbourne, con pieni diritti di quinta libertà.

2. *Servizi Concordati.*

Nell'esercizio di un servizio concordato su di una rotta specificata, la compagnia aerea designata del Governo italiano avrà i seguenti diritti:

(a) Sbarcare o imbarcare nel punto specificato nel territorio di Israele il traffico internazionale di passeggeri, posta e merci provenienti da o destinati all'Italia.

(b) Trasportare entro e fuori il territorio di Israele, sullo stesso volo, in transito, il traffico proveniente da o destinato a qualsiasi altro punto al di là di esso.

(c) Uno o più punti possono essere omessi dalla compagnia aerea designata su uno, più o tutti i voli, a condizione che i servizi concordati abbiano inizio in un punto sul suo territorio.